

CSP

INTERNATIONAL
FASHION GROUP

CODICE DI COMPORTAMENTO **in materia di** **INTERNAL DEALING**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione
di CSP International Fashion Group S.p.A. in data 14 giugno 2024

INDICE	
Premesse	3
Articolo 1. Definizioni	3
Articolo 2. Adesione al Codice di Comportamento	5
Articolo 3. Oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti	6
Articolo 4. Ulteriori oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti e Registro Internal Dealing	6
Articolo 5. Individuazione delle Operazioni Rilevanti, termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti	6
Articolo 6. Limitazione all'effettuazione di Operazioni Rilevanti ("Closed-Periods" o "Periodo di Chiusura")	8
Articolo 7. Compiti del Referente	10
Articolo 8. Sanzioni	11
Articolo 9. Trattamento dei dati personali	11
Articolo 10. Diffusione del Codice di Comportamento	12
Allegato A	13
Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento per i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate	13
Allegato B - MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE	16

Premesse

In applicazione delle disposizioni normative dettate dall'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione europee (tra cui il Regolamento Delegato (UE) 2016/522 e il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523), nonché delle norme nazionali dettate in materia dal TUF e dal Regolamento Emittenti, il Consiglio di Amministrazione, in considerazione dell'avvenuta abrogazione dell'art. 114, comma 7 del TUF, disposta con la legge del 5 marzo 2024, recante interventi a sostegno della competitività dei capitali, su proposta dell'Amministratore Delegato, ha approvato nella seduta del 14 giugno 2024 la versione aggiornata del presente "Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing" (il "Codice di Comportamento") di CSP International Fashion Group S.p.A. (la "Società"), adottato nella versione originaria dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 dicembre 2002 e successivamente modificato ed integrato.

Il presente Codice di Comportamento è soggetto a successive modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie in base all'evoluzione normativa in materia, nonché dell'esperienza applicativa e delle prassi di mercato che verranno a maturare in materia.

Il Codice di Comportamento disciplina, con efficacia cogente, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti le - ed i limiti al compimento di - operazioni (come di seguito definite) sulle azioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti (come in seguito definiti) e dalle Persone Strettamente Legate (come in seguito definite), nonché le modalità di comunicazione di tali operazioni alla Società, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e al pubblico.

Articolo 1. Definizioni

Ai fini del Codice di Comportamento, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato di seguito specificato:

- **"Azioni"** indica le azioni della Società.
- **"Collegio Sindacale"** indica il Collegio Sindacale della Società pro tempore in carica.
- **"Consiglio di Amministrazione"** indica il Consiglio di Amministrazione della Società pro tempore in carica.
- **"Codice di Comportamento"** indica il presente codice di comportamento in materia di internal dealing.
- **"Data di Esecuzione"** indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata conclusa.
- **"Data di Ricevimento"** indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata comunicata da parte dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing alla Società ai sensi del presente Codice di Comportamento;
- **"Giorni Lavorativi"** indica tutti i giorni che non siano giorni festivi, sabati e domeniche.
- **"Informazione Privilegiata"** indica, ai sensi dell'articolo 7 del MAR, un'informazione:
 1. avente carattere preciso,
 2. che non è stata resa pubblica,
 3. concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari,
 4. "materiale", vale a dire un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati.
- **"Meccanismo di stoccaggio"**: indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo Internet sono riportati nel sito internet della Società.
- **"Modello di Notifica"** indica il "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate" contenuto nell'Allegato "B" al presente Codice di Comportamento.
- **"Operazioni Rilevanti"** (ai sensi dell'art. 10 Reg. (UE) 522/2016 e ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, Reg. (UE) No 596/2014) indica tutte le operazioni condotte da Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate (o per loro conto) aventi ad oggetto le Azioni o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati. Le operazioni soggette a notifica includono:
 - a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
 - b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a un Soggetto Rilevante o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;

- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di obbligazioni o titoli di debito della Società;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un'obbligazione della Società, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1-bis, lett. a) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione dell'organismo di investimento collettivo alle azioni o alle obbligazioni di LU-VE S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dal medesimo organismo di investimento collettivo. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso Strettamente Legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la Persona Rilevante.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 7, terzo comma del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione (il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo).

- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una Persona Rilevante.

Si segnala tuttavia che, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1-bis, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014, l'obbligo di comunicazione relativo a tale fattispecie non sussiste se, al momento in cui l'operazione viene compiuta, l'esposizione della gestione patrimoniale individuale alle azioni o alle obbligazioni di LU-VE S.p.A. (ovvero ai relativi strumenti derivati o agli altri strumenti finanziari ad essi collegati) non supera il 20% degli attivi detenuti dalla medesima gestione patrimoniale individuale. Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti della gestione patrimoniale individuale, il Soggetto Rilevante o la Persona ad esso strettamente legata compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

- p) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni od obbligazioni della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 le Operazioni Rilevanti comprendono altresì:

- q) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari ad essi collegati da parte o per conto di una Persona Rilevante¹;
- r) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una Persona Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- s) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: (i) il contraente dell'assicurazione è una Persona Rilevante; (ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e (iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

¹ Al riguardo, l'art. 19, paragrafo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 precisa che « ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia».

- **“Persone Strettamente Legate”** (di cui all’art. 3 comma 1, lettera 26, del Regolamento (UE) N. 596/2014) significa:
 - (i) il coniuge o il *partner* (equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale) di un Soggetto Rilevante;
 - (ii) i figli a carico (ai sensi del diritto nazionale) di un Soggetto Rilevante;
 - (iii) i parenti di un Soggetto Rilevante che abbiano (con quest’ultimo) condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione in questione;
 - (iv) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust*
 - a. le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata. Il concetto di responsabilità di direzione (*managerial responsibilities*) ricorre quando l’amministratore di un emittente prende parte o influenza le decisioni dell’altra società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell’emittente. Pertanto, nel caso in cui una persona sieda nell’organo di amministrazione o controllo di un emittente con funzioni esecutive o non esecutive e al contempo anche nell’organo amministrativo di un’altra entità, senza influenzare e prendere parte alle decisioni di quest’ultima società in ordine alle transazioni sugli strumenti finanziari dell’emittente, tale società non è da ritenersi Persona Strettamente Legata all’Amministratore, salvo non sia direttamente o indirettamente controllata o costituita a beneficio dell’amministratore o i cui interessi siano equivalenti a quelli dell’amministratore;
 - b. direttamente o indirettamente controllate da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata;
 - c. costituita a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata;
 - d. i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di un Soggetto Rilevante o di una Persona Strettamente Legata.

Le quattro citate condizioni operano in modo disgiunto.

- **“RE”** indica il cd. Regolamento Emittenti Consob, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente integrato e modificato.
- **“Referente”** è individuato nell’Investor Relations Manager (IRM) ed in caso di sua assenza nel CFO oppure nel Segretario del CdA.
- **“Registro Internal Dealing”** indica il registro, predisposto in formato elettronico dalla Società, in cui sono indicati tutti Soggetti Rilevanti e tutte le (loro) Persone Strettamente Legate.
- **“Società Controllate”** indica le società controllate della Società ai sensi dell’art. 2359 C.c.
- **“Soggetti Rilevanti Internal Dealing”** indica, congiuntamente, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate.
- **“Soggetti Rilevanti”** (di cui all’art. 3 comma 1 lettera 25 del Regolamento (UE) N. 596/2014) indica:
 - I. i componenti dell’organo amministrativo e di controllo della Società;
 - II. gli alti dirigenti che, pur non essendo uno dei soggetti di cui al punto I. che precede, abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società.
- **“Strumenti Derivati”**: indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui all’articolo 1, comma 2-ter, lett. a) del TUF3.
- **“Strumenti Finanziari”** indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società di cui all’articolo 1, comma 2 del TUF4, ivi compresi le Azioni e i Titoli di Debito.
- **“Strumenti Finanziari Collegati”**: indica gli Strumenti Derivati e ogni altro strumento finanziario specificato all’articolo 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014 il cui valore è in tutto o in parte determinato, direttamente o indirettamente, in relazione al prezzo degli Strumenti Finanziari.
- **“Titoli di Debito”**: indica le Obbligazioni e gli altri titoli di debito emessi dalla Società.
- **“TUF”** indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il “Testo Unico della Finanza” come di volta in volta vigente.

Articolo 2. Adesione al Codice di Comportamento

2.1. Il Referente - chiamato ad individuare i Soggetti Rilevanti, sulla scorta di ogni elemento a propria conoscenza - comunica prontamente a ciascun Soggetto Rilevante detto “status”, informandolo degli obblighi che ne derivano ai sensi e per gli effetti del presente Codice di Comportamento.

Ciascun Soggetto Rilevante e le (loro) Persone Strettamente Legate sono chiamate a compilare, quanto prima possibile, il modulo di cui all’**Allegato A** del presente Codice di Comportamento e inviarlo, debitamente firmati per accettazione, al Referente all’indirizzo e-mail: info.investors@cspinternational.it

(con l'obbligo di verificare l'avvenuta ricezione), oppure via posta elettronica certificata all'indirizzo: cspinternational@legalmail.it.

- 2.2. L'adesione al Codice di Comportamento da parte di ciascun Soggetto Rilevante o Persona Strettamente Legata, verrà effettuata mediante la sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato A** del presente Codice di Comportamento, fermo restando che, in mancanza, il Soggetto Rilevante e le relative Persone Strettamente Legate si intenderanno comunque edotti in merito al suddetto Codice di Comportamento.

Articolo 3. Oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti

- 3.1. Ciascun Soggetto Rilevante dovrà notificare, per iscritto, alle relative Persone Strettamente Legate gli obblighi stabiliti nel presente Codice di Comportamento, conservando copia della notifica. Sarà cura di ciascun Soggetto Rilevante consegnare prontamente al Referente, copia della citata notifica scritta firmata per accettazione dalle Persone Strettamente Legate.

Articolo 4. Ulteriori oneri informativi in capo ai Soggetti Rilevanti e Registro Internal Dealing

- 4.1. Ai fini della compilazione del Registro Internal Dealing, ciascun Soggetto Rilevante sarà tenuto a comunicare prontamente al Referente i nominativi e gli altri dati rilevanti delle relative Persone Strettamente Legate (e, di propria iniziativa, i successivi eventuali aggiornamenti), indicando la natura del rapporto che lo lega a ciascuna di tali persone.
- 4.2. Sulla base delle informazioni fornite, il Referente provvede alla compilazione del Registro Internal Dealing e agli eventuali successivi aggiornamenti.

Articolo 5. Individuazione delle Operazioni Rilevanti, termini e modalità di comunicazione e pubblicazione delle Operazioni Rilevanti

- 5.1 Ai sensi del presente Codice di Comportamento i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ad essi sono tenuti a comunicare alla Società ed alla CONSOB con le modalità e nei termini precisati nei successivi paragrafi tutte le Operazioni Rilevanti condotte dagli stessi, o per conto degli stessi, concernenti gli Strumenti Finanziari o gli Strumenti Finanziari Collegati. Le Operazioni Rilevanti comprendono le operazioni elencate a titolo esemplificativo all'Articolo 1. "Definizioni" sotto la voce "Operazioni Rilevanti".

- 5.2 Gli obblighi di comunicazione previsti dal presente Codice di Comportamento non sussistono per le seguenti operazioni:

- Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di € 20.000 (euro ventimila) nell'arco dello stesso anno solare (o la diversa soglia prevista dalla disciplina nazionale applicabile), tenendo conto al fine del calcolo di tale soglia di rilevanza che:
(i) l'importo complessivo va calcolato sommando senza compensazione tutte le Operazioni Rilevanti effettuate direttamente o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e dalle Persone Strettamente legate ad essi; (ii) l'importo per gli strumenti finanziari collegati derivati è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Successivamente al superamento di tale soglia² di rilevanza, l'obbligo di comunicazione si applica a tutte le altre Operazioni Rilevanti effettuate nell'arco del medesimo anno solare. Per gli Strumenti

² Ai fini del raggiungimento della soglia, non vengono sommate tra loro le Operazioni Rilevanti effettuate dal Soggetto Rilevante e da ciascuna Persona Strettamente Legata. Ciò implica che quando le complessive Operazioni Rilevanti eseguite singolarmente da ciascun Soggetto

Finanziari diversi dalle azioni o dalle obbligazioni o per le operazioni prive di corrispettivo il valore è calcolato in applicazione degli orientamenti dell'ESMA³;

- Operazioni Rilevanti aventi ad oggetto transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad Azioni o strumenti di debito della Società se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
 - (a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
 - (b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito della Società non supera il 20% degli attivi del portafoglio; o
 - (c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la Persona Rilevante non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito della Società, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito della Società superino le soglie di cui alla lettera (a) o (b).

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, il Soggetto Rilevante compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.

5.3 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti a comunicare tutte le Operazioni Rilevanti eseguite da loro stesse o per conto delle stesse, alla Consob e alla Società tempestivamente e comunque non oltre il **terzo giorno lavorativo** successivo alla Data di loro esecuzione⁴.

I soggetti Rilevanti Internal Dealing assolvono l'obbligo di comunicazione:

a) alla Consob: mediante l'invio del modello denominato "Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate" riportato nell'allegato al Regolamento (UE) 2016/523 (vedasi Allegato B al presente Codice di Comportamento) compilato in tutte le sue parti, per posta elettronica certificata ("PEC") all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it, specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", o con le altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente;

b) alla Società: facendo pervenire il Modello di Notifica compilato in tutte le sue parti, al Referente tramite una delle seguenti modalità: (i) via e-mail all'indirizzo: info.investors@cspinternational.it (con l'obbligo di verificare l'avvenuta ricezione); (ii) via posta elettronica certificata all'indirizzo: cspinternational@legalmail.it.

Rilevante o da ciascuna Persona Strettamente Legata non raggiungono la soglia, per tali soggetti non sorge l'obbligo di notifica di cui all'art. 5.1., anche qualora l'aggregazione di dette operazioni determini il superamento della soglia. Ad esempio, nel caso in cui un amministratore acquisti Azioni per un controvalore di euro 16 mila e il suo coniuge acquisti Azioni per un controvalore di euro 5 mila, per entrambi non sorge alcun obbligo di notifica.

³ Q&A on the Market Abuse Regulation, ESMA, 19 March 2019.

⁴ Tale intendendosi la data di conferma dell'esecuzione dell'operazione, non rilevando la data di liquidazione.

Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

Per le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni, gli obblighi di comunicazione decorrono solo dopo il verificarsi delle condizioni e l'esecuzione dell'operazione (ad esempio, nel caso di azioni ricevute come parte del pacchetto di remunerazione).

verificano in ogni caso che la comunicazione sia pervenuta al Referente, contattando il numero 0376 810335 oppure 0376 8101. Il Referente fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, a mezzo e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

- 5.4 La Società provvede poi a pubblicare le informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo mediante utilizzo dello SDIR entro la fine del **secondo giorno lavorativo** successivo alla Data di Ricevimento e le trasmette contestualmente al Meccanismo di stoccaggio. Le informazioni sono, altresì, pubblicate sul sito internet della Società: <http://cspinternational.it/internal-dealing>. Le Operazioni Rilevanti non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR.
- 5.5 I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono responsabili dell'esatta e tempestiva comunicazione delle informazioni dovute alla Consob e alla Società e pertanto rispondono verso la Società per ogni danno, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di eventuali inosservanze dei loro obblighi.
- 5.6 Al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi posti in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate, gli stessi possono conferire mandato (il "Mandato") alla Società affinché questa assolva i loro obblighi di comunicazione alla Consob e/o al pubblico in conformità con il Codice di Comportamento. Il Mandato deve essere conferito alla Società mediante esplicita sottoscrizione dello stesso e invio a quest'ultima dello specifico paragrafo di cui all'Allegato "A" al Codice di Comportamento, previa accettazione del Codice di Comportamento. Rimane in capo a tali Soggetti Rilevanti o alle Persone **Strettamente** Legate ogni responsabilità in caso di mancata o inesatta comunicazione.

La Società si rende disponibile ad effettuare, per conto degli anzidetti Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Legate, la comunicazione da questi dovute alla Consob di cui sub 5.3, a condizione che il Modello di Notifica delle operazioni effettuate (Allegato B) venga trasmesso, debitamente compilato e sottoscritto entro **un giorno lavorativo** a partire dalla data in cui è stata effettuata l'operazione (Data di Esecuzione) con una delle seguenti modalità:

- (i) via e-mail all'indirizzo: info.investors@cspinternational.it (con l'obbligo di verificare l'avvenuta ricezione);
(ii) via posta elettronica certificata all'indirizzo: cspinternational@legalmail.it.

Il Soggetto Rilevante o le Persone Strettamente Legate verificano comunque, che la comunicazione da eseguire in base al Mandato sia pervenuta al Referente, contattando il numero 0376 810335 oppure 0376 8101. Il Referente fornirà a sua volta ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing, a mezzo e-mail, un riscontro in ordine al ricevimento della comunicazione.

La Società provvederà, in tal caso, ad effettuare le comunicazioni dovute dai Soggetti Rilevanti Internal Dealing alla Consob entro la fine del **secondo giorno lavorativo** successivo alla Data di Ricevimento.

- 5.7 Il Referente e la Società non sono responsabili degli inadempimenti e/o tardivi adempimenti degli obblighi di informativa al mercato posti a carico della Società, qualora tali inadempimenti o tardivi adempimenti discendano da omessa, incompleta, non corretta o tardiva comunicazione resa dal Soggetto Rilevante o dalle Persone Strettamente Legate in violazione delle disposizioni poste a loro carico dal presente Codice di Comportamento.

Articolo 6. Limitazione all'effettuazione di Operazioni Rilevanti ("Closed-Periods" o "Periodo di Chiusura")

- 6.1 Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, è in ogni caso fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere per conto proprio oppure di terzi, direttamente o indirettamente Operazioni Rilevanti, nel periodo di 30 giorni di calendario antecedenti all'annuncio da parte della Società dei dati contenuti nella relazione finanziaria annuale e nella relazione finanziaria semestrale, ovvero di quelli contenuti nelle ulteriori situazioni contabili di periodo che la Società sia tenuta a rendere

pubbliche in ottemperanza (i) alle regole della Sede di Negoziazione nella quale le Azioni sono ammesse alla negoziazione, o (ii) alla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile⁵ (il "Closed-Period").

6.2 Fermi restando i divieti di abuso di Informazioni Privilegiate, di comunicazione illecita di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, i Soggetti Rilevanti possono negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

a) in base a una valutazione caso per caso del Consiglio di Amministrazione in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di Strumenti Finanziari. In questi casi il Soggetto Rilevante chiede alla Società, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente gli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura. Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; o

b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti, o ad un programma di risparmio, o all'acquisto di una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 522/2014, il Soggetto Rilevante deve essere in ogni caso in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di Chiusura.

6.3 Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli Strumenti Finanziari durante un Periodo di Chiusura, il Consiglio di Amministrazione effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Soggetto Rilevante.

6.4 Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di Strumenti Finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, e cioè se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

6.5 Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante al momento della presentazione della richiesta:

a) deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;

b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e il Soggetto Rilevante non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari.

6.6 La Società ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare gli Strumenti Finanziari per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze e, tra l'altro, nelle situazioni in cui:

a) al Soggetto Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) il piano di compensi e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; ii) il Soggetto Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi;

⁵ Qualora la Società pubblichi dati preliminari (i.e. preliminary), il cd. Closed-Period si applica solamente rispetto alla data di pubblicazione di questi ultimi e non anche rispetto alla data di pubblicazione dei dati definitivi purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere inclusi nei risultati definitivi. Il giorno dell'annuncio dei dati definitivi (o di quelli preliminari se pubblicati) rappresenta il trentesimo giorno del cd. Closed-Period. (Conformemente all'orientamento espresso al riguardo dall'ESMA, il termine di 30 giorni inizia a decorrere dal e include il giorno di pubblicazione dell'annuncio.) Il calendario degli eventi societari di ciascun esercizio sociale è pubblicato sul sito internet <http://cspinternational.it/eventi-societari/>.

b) al Soggetto Rilevante erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano di compensi che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;

c) il Soggetto Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che gli sono stati assegnati nell'ambito di un piano di compensi, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante notifica alla Società la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; ii) la decisione del Soggetto Rilevante è irrevocabile; iii) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dalla Società;

d) il Soggetto Rilevante acquisisce strumenti finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Soggetto Rilevante ha aderito al piano prima del Periodo di Chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; ii) il Soggetto Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il Periodo di Chiusura; iii) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il Periodo di Chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel Periodo di Chiusura;

e) il Soggetto Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;

f) il Soggetto Rilevante acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni della Società e la data finale di tale acquisizione è compresa nel Periodo di Chiusura, conformemente allo statuto della Società o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri alla Società i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e la Società accetti la spiegazione fornita.

6.7. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti od alcuni dei Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura del Referente comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto di compiere le suddette Operazioni.

Articolo 7. Compiti del Referente

7.1. Il Referente, oltre ai compiti individuati negli articoli precedenti del presente Codice di Comportamento, svolge le seguenti funzioni:

- (i) fornisce supporto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate in merito all'applicazione del Codice di Comportamento;
- (ii) vigila sull'applicazione e l'efficacia del Codice di Comportamento, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione (per il tramite dell'Amministratore Delegato) eventuali modifiche o integrazioni che possano nel tempo rendersi necessarie od opportune, anche per effetto di mutamenti nella normativa applicabile;
- (iii) segnala al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (per il tramite dell'Amministratore Delegato) eventuali violazioni alle previsioni del presente Codice di Comportamento che rilevino o di cui venga a conoscenza;
- (iv) conserva la documentazione prodotta ai sensi e per gli effetti di cui al presente Codice di Comportamento.

7.2. Il Referente assicura la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che ad esse abbiano accesso persone non espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8. Sanzioni

- 8.1. La violazione - da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate - della normativa vigente in materia di Internal Dealing e Closed-periods è assoggetta all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti⁶. La violazione delle disposizioni del Codice di Comportamento, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di mercato competente, può comunque costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 8.2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice di Comportamento, la Società procederà, nei riguardi dei responsabili, all'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (i.e. irrogazione di sanzioni disciplinari ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del cod. civ. (ad esempio, risoluzione del rapporto di collaborazione o consulenza ove si tratti di collaboratori esterni). L'eventuale inosservanza del presente Codice di Comportamento da parte dei componenti degli organi sociali della Società verrà sanzionata nelle forme consentite dalla legge.
- 8.3. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni al Codice di Comportamento è il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Articolo 9. Trattamento dei dati personali

- 9.1 Per le finalità di cui al presente Codice di Comportamento, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing. I Soggetti Rilevanti Internal Dealing sono pertanto tenuti ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati, dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento EU n. 679/ 2016 (**Normativa privacy - GDPR**) e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
- la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - i diritti di cui all'articolo da 15 a 21 del GDPR;
 - Titolare nonché responsabile del trattamento dei dati personali è: CSP International Fashion Group S.p.A., con sede legale in Ceresara, 46040 (MN), Via Piubega 5C.
- 9.2 Con la consegna al Referente delle lettere di accettazione di cui all'allegato A, si reputa validamente espresso il consenso per il trattamento dei dati richiesti in applicazione del presente Codice di comportamento anche se effettuato per il tramite di soggetti terzi, al solo fine di adempiere alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente: Regolamento EU n. 679/ 2016 (GDPR) e successive modifiche.

⁶ Si fa rimarcare che, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, l'inosservanza degli obblighi posti a carico dei Soggetti Rilevanti dalle disposizioni normative, europee e nazionali, anche regolamentari vigenti, potrà comportare l'applicazione delle sanzioni di volta in volta previste dalla normativa vigente; in particolare, alla data del presente Codice di Comportamento, per i Soggetti Rilevanti, l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa europea, anche regolamentare vigente potrà comportare, tra l'altro, ai sensi dell'art. 187-ter.1 del TUF:

- l'applicazione, all'ente o alla società sulla quale ricadeva l'obbligo, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino ad Euro 1 milione;
- l'applicazione, alla persona fisica sulla quale ricadeva l'obbligo, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 fino ad Euro 500.000;
- per i Soggetti Rilevanti in ogni caso, le conseguenze e le responsabilità previste dalle norme applicabili al rapporto in essere con la Società, ivi inclusa la responsabilità nei confronti della Società per i danni, anche di immagine, dalla stessa subito a causa di tale inosservanza.

Ai sensi della già menzionata disciplina, le comunicazioni dei Soggetti Rilevanti Internal Dealing devono contenere solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui questi dati sono destinati. Pertanto, i dati medesimi:

- sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità in precedenza indicate, alle Autorità di Vigilanza e diffusi al pubblico;
- sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

Le informazioni riguardanti i Soggetti Internal Dealing saranno trattate dalla Società (in qualità di Titolare del trattamento dei dati) nel rispetto delle disposizioni di cui alla Normativa Privacy - GDPR e delle altre disposizioni applicabili.

Il trattamento viene effettuato al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle citate disposizioni di legge e regolamentari, la cui applicazione deriva alla Società dalla quotazione della stessa sul mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la base giuridica del trattamento è pertanto costituita dall'art. 6 comma 1 lett. c) del già menzionato Regolamento UE n. 679/2016.

Detti dati potranno essere trattati sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle disposizioni della **Normativa Privacy - GDPR**.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati richiesti ai sensi del presente Codice di Comportamento comporterà l'impossibilità per la Società di ottemperare agli obblighi previsti dalle disposizioni normative cogenti, e potrà giustificare l'erogazione delle conseguenti sanzioni.

I Soggetti Rilevanti Internal Dealing possono esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016 (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione e portabilità dei dati, nonché il diritto di proporre il reclamo ad un'Autorità di controllo), rivolgendosi al Referente.

Articolo 10. Entrata in vigore del Codice – Modificazioni ed integrazioni

- 10.1. Il Codice di Comportamento è entrato in vigore il primo giorno di negoziazione delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario - MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ed è stato da ultimo modificato dal Consiglio di Amministrazione in data **14 giugno 2024** con entrata in vigore in pari data.
- 10.2. Modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale che si rendessero necessarie (anche in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile) saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.
- 10.3. È riconosciuta all'Amministratore Delegato, sentito il Referente, la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente Codice di Comportamento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza e che ne sia data comunicazione al Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione utile. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni del Codice di Comportamento in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, il presente Codice di Comportamento potrà essere modificato e/o integrato a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 10.4. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti Internal Dealing con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.

Articolo 11. Diffusione del Codice di Comportamento

- 11.1. Il presente Codice di Comportamento viene diffuso mediante pubblicazione sul sito internet <http://cspinternational.it/internal-dealing/>.
- 11.2. Il contenuto del presente Codice di Comportamento integra quanto disciplinato e formalizzato nella procedura per la gestione delle Informazioni Privilegiate della Società.

Allegato A.

Dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del Codice di Comportamento per i Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate

Spettabile
CSP International Fashion Group S.p.A.,
Via Piubega 5C
46040 CERESARA (MN)

Alla cortese attenzione del Referente ai sensi del Codice di Comportamento in materia di Internal dealing

Il sottoscritto/La sottoscritta _____, nella sua qualità di:

- Soggetto Rilevante di CSP International Fashion Group S.p.A. (la "Società")
- Persona strettamente legata al Soggetto Rilevante della Società, Sig./Sig.ra
ai sensi del "Codice di Comportamento" della Società

- preso atto di essere stato/a inserito/a nel **Registro Internal Dealing** di cui al Codice di comportamento in materia di Internal dealing" (il Codice di Comportamento") adottato da CSP International Fashion Group S.p.A. (la "Società") a norma dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) ("MAR"), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, nonché in conformità alle applicabili disposizioni del D. Lgs. n.58/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999; attestando di avere ricevuto copia del Codice di Comportamento (allegato alla presente) e di averne letto e compreso le disposizioni; consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dal Codice di Comportamento e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi

TUTTO CIÒ PREMESSO

- (i) dichiara di aver ricevuto e di conoscere e accettare le disposizioni del Codice di Comportamento e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
- (ii) indica i seguenti riferimenti personali agli effetti del Codice di Comportamento:

Cognome e Nome:

Data e luogo di Nascita (Comune, provincia, Stato):

Codice Fiscale:

Residenza (Indirizzo completo; Comune, Provincia, Stato):

n. tel. fisso:

n. tel. mobile:

indirizzo di posta elettronica:

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

- (iii) indica i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate ai sensi del Codice di Comportamento, nell'Appendice a2" della presente dichiarazione, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Referente della Società, per iscritto, ogni successivo aggiornamento dei nominativi e dei dati di cui alla presente dichiarazione e relativo allegato oltre ad ogni nuovo nominativo da includere nell'elenco di cui all'Appendice a2;
- (iv) dichiara di assumere tutti gli obblighi previsti a suo carico dal **Codice di Comportamento** e dalla normativa vigente, ivi incluso quello di notificare (attraverso il presente modulo) per iscritto alle Persone Strettamente Legate a lui riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, impegnandosi a consegnare prontamente al Referente, copia della citata notifica scritta (ossia il presente modulo) firmata per accettazione dalle Persone Strettamente Legate;
- (v) si impegna a comunicare al Referente le Operazioni Rilevanti con le modalità e nei termini di cui all'articolo 5, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob;
- (vi) prende atto che la violazione degli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali tempo per tempo applicabili in materia di Internal Dealing, comporta l'applicazione delle relative sanzioni previste dalla normativa vigente;
- (vii) dichiara di tener indenne la Società e manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte del sottoscritto degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento.

(luogo e data)

(firma)

Conferimento Mandato di cui all'art. 5.2 del Codice di Comportamento

Con la specifica sottoscrizione del presente paragrafo, conferisco alla Società il mandato di cui all'art. 5.6 del **Codice di Comportamento** affinché la stessa effettui, per mio conto, alle condizioni e nei termini previsti dal **Codice di Comportamento** medesimo, le comunicazioni previste dalla normativa applicabile e dal **Codice di Comportamento** (il "Mandato").

A tal fine assumo l'impegno di comunicare alla Società, le operazioni soggette agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile (Operazioni Rilevanti) e del **Codice di Comportamento**, entro i termini ivi previsti, mediante compilazione e invio al Referente dello schema di cui all'Allegato B al **Codice di Comportamento (Modello di Notifica)**.

Il presente Mandato è valido a decorrere dalla data odierna sino a recesso da parte mia o della Società, da comunicarsi per iscritto al Referente.

La Società potrà inoltre ritenere risolto il presente Mandato con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte mia delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dal **Codice di Comportamento**.

(luogo e data)

(firma)

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (Normativa Privacy - GDPR), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 9 del Codice di Comportamento e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iii) che precede.

Al Soggetto Rilevante ed alle Persone Strettamente Legate sono attribuiti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 della Normativa Privacy - GDPR.

(luogo e data)

(firma)

Allegati c.s.:

- a) **Allegato a1 - Codice di Comportamento in vigore dal 14 giugno 2024**
- b) **Appendice a2 - Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante**

Da compilare a cura dei Soggetti Rilevanti

Nominativi delle Persone Strettamente Legate come individuate ai sensi del Codice di Comportamento

	Nome e Cognome	Legame con il Soggetto Rilevante
coniuge		//
partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano		//
figli a carico ai sensi del diritto italiano		//
parente convivente		
persona giuridica, trust o società di persone		

Indicare per ogni soggetto le seguenti informazioni:

Data e luogo di Nascita (Comune, provincia, Stato):

Codice Fiscale:

Residenza (Indirizzo completo; Comune, Provincia, Stato):

n. tel. fisso:

n. tel. mobile:

indirizzo di posta elettronica:

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

Allegato B- MODELLO DI NOTIFICA E DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE E DA PERSONE A LORO STRETTAMENTE ASSOCIATE

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> — <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> — <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i> 81560034A79061E91A61
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[— Indicare la natura dello strumento:</i> — <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i> — <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i> <i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i> IT0001127874

b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 (-) della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>				
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" data-bbox="512 439 1075 562"> <thead> <tr> <th data-bbox="512 439 794 499">Prezzo/i</th> <th data-bbox="794 439 1075 499">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="512 499 794 562"></td> <td data-bbox="794 499 1075 562"></td> </tr> </tbody> </table> <p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	Prezzo/i	Volume/i		
Prezzo/i	Volume/i					
d)	Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p> <p>[Informazioni sui prezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>				
e)	Data dell'operazione	<p>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata.</p> <p>Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora</p>				

f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
----	-----------------------	---

1 Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).